



CITTA' DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA DI CUI ALL'ART. 1
COMMI 816 E SS. L. 160/2019**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 28.1.2021

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 30.3.2021

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 7.3.2022

Modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Classificazione del Comune
- Art. 4. Presupposto del canone
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Le tariffe
- Art. 7. Tariffe annuali
- Art. 8. Tariffe giornaliere
- Art. 9. Regole per la quantificazione del canone
- Art. 10. Riduzioni del canone
- Art. 10 *bis*. Proroghe
- Art. 11. Occupazioni non assoggettate al canone
- Art. 12. Modello di dichiarazione
- Art. 13. Versamento del canone
- Art. 14. Rimborsi
- Art. 15. Riscossione coattiva
- Art. 16. Interessi
- Art. 17. Funzionario Responsabile
- Art. 18. Contenzioso
- Art. 19. Trattamento dei dati personali

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I – Le occupazioni

- Art. 20. Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità
- Art. 21. Tipologie di occupazione
- Art. 22. Determinazione della superficie di occupazione
- Art. 23. Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili
- Art. 24. Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Capo II – La diffusione di messaggi pubblicitari

- Art. 25. Piano generale degli impianti pubblicitari
- Art. 26. Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni
- Art. 27. Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I – Le occupazioni

- Art. 28. Domanda di concessione

- Art. 29. Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio
Art. 30. Occupazioni per esposizione di merci, fiori e piante ornamentali
Art. 31. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
Art. 32. Autorizzazione ai lavori
Art. 33. Occupazioni con ponti, scale ecc.
Art. 34. Occupazione con tende e tendoni
Art. 35. Durata e rinnovo della concessione
Art. 36. Decadenza della concessione
Art. 37. Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni
Art. 38. Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
Art. 39. Rinuncia all'occupazione

Capo II – La diffusione di messaggi pubblicitari

- Art. 40. Domanda e documentazione
Art. 41. Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 42. Obblighi per il titolare dell'autorizzazione
Art. 43. Diniego di affissione o installazione di materiale pubblicitario
Art. 44. Decadenza dell'autorizzazione
Art. 45. Revoca dell'autorizzazione
Art. 46. Variazione del messaggio pubblicitario

Capo III – Le pubbliche affissioni

- Art. 47. Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni
Art. 48. Riduzioni
Art. 49. Esenzioni
Art. 50. Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni
Art. 51. Spazi privati per le affissioni
Art. 52. Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

- Art. 53. Sanzioni e indennità

TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 54. Disposizioni finali e transitori

All. A: Stradario Comune di Savigliano

All. B: Tariffe canone unico patrimoniale dal 2021

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato Canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno **di centri abitati** con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285¹.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, esclude l'applicazione del presente canone ed è oggetto di specifico regolamento.
5. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, determinate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.
6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, nonché relative al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici, alle entrate ed alla contabilità, ed ogni altra disposizione vigente, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) Occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze,...ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture ed impianti,...
 - b) Diffusione di messaggi pubblicitari: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di

¹ **Comma modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2023. Il testo previgente recitava: "Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2 comma 7 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".**

determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

- c) Concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- d) Canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
- e) Tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 3 **Classificazione del Comune**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune di Savigliano al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso, e risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, fermo restando che i comuni capoluogo di provincia non possono collocarsi al di sotto della classe di cui all'articolo 1 commi 826 e 827 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, riferita ai comuni con popolazione con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti.

2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone è suddiviso nelle zone (ovvero categorie) come da elencazione allegata *sub A* al presente regolamento. Ad ognuna delle zone (categorie) è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.

3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:

- a) ALLEGATO A: classificazione per "ZONE" (categorie) in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;
- b) ALLEGATO B: prospetto delle tariffe e dei coefficienti di valutazione applicati.

Articolo 4 **Presupposto del canone**

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano, inoltre, rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i.).

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera

a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

Articolo 5 **Soggetti passivi**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

Articolo 6 **Le tariffe**

1. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
3. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.

Articolo 7 **Tariffe annuali**

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1 comma 817 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima norma. Per il Comune di Savigliano la tariffa standard annua prevista è pari ad € 40,00. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°;
 - c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°.
2. Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale ed oggetto della deliberazione di approvazione allegata *sub B*.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 8

Tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1 comma 817 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima norma. Per il Comune di Savigliano la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0,70. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
- a) alle strade od aree appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1°;
 - c) la tariffa per le strade di 3° categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1°.
2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale ed oggetto della deliberazione di approvazione allegata *sub B*.
4. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. *Abrogato*².

² Comma abrogato con Deliberazione C.C. n. 11 del 30.3.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 28.1.2021 e sostituito con decorrenza 1.1.2021, recitava: "La tariffa per le occupazioni relative all'attività edilizia si intende sempre giornaliera".

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 9

Regole per la quantificazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni (di cui all'allegato B) per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (allegato A del presente regolamento).

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 8 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni (di cui all'allegato B), per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni (allegato A del presente regolamento).

Articolo 10

Riduzioni del canone³

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 90 per cento per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) **È disposta la riduzione del canone del 50 per cento per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni o eventi politici, culturali, religiosi, di beneficenza e sportivi, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata esclusivamente per fini non commerciali⁴;**

³ Articolo modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 30.3.2021, in vigore dall'1.1.2021. Il testo approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 28.1.2021 e sostituito con decorrenza 1.1.2021, recitava: "Art. 10 riduzioni del Canone. 1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 lettera f) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono previste le seguenti riduzioni: a) E' disposta la riduzione del canone del 90 per cento per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati; b) È disposta la riduzione del canone del 50 per cento per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici; c) È disposta la riduzione del canone del 50 per cento per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati; d) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80 per cento. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni: 1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento; 2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento; e) per le occupazioni temporanee effettuate per l'esercizio delle attività di somministrazione (bar, gelaterie, birrerie.....), le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni: 1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento; 2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento; f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata, in sede di rilascio della prima autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni: 1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento; 2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento; 3) nel caso di rinnovi dell'autorizzazione, si applica la sola riduzione prevista dal primo periodo della presente lettera, e non anche le riduzioni dei numeri 1) e 2).".

⁴ **Lettera modificata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2023. Il testo previgente recitava:** "È disposta la riduzione del canone del 50 per cento per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione

- c) È disposta la riduzione del canone del 50 per cento per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10 per cento del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- d) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80 per cento. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - 1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento;
 - 2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento;
- e) per le occupazioni temporanee effettuate per l'esercizio delle attività di somministrazione (bar, gelaterie, birrerie,...), le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - 1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento;
 - 2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento;
- f) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia inferiori a 365 giorni, le tariffe giornaliere sono ridotte del 50 per cento. Alla tariffa così determinata, in sede di rilascio della prima autorizzazione da parte dell'Ufficio competente, si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:
 - 1) per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 50 per cento;
 - 2) per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50 per cento.
- g) per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, la tariffa giornaliera è ridotta del 50 per cento.

Articolo 10 bis **Proroghe⁵**

1. Le proroghe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia temporanea sono regolamentate con i seguenti criteri:
 - a) Prima richiesta di proroga: viene concessa per un periodo non superiore a quello dell'autorizzazione precedente applicando una maggiorazione del 30 per cento sulla tariffa prevista ed applicata per il primo periodo di occupazione autorizzato;
 - b) Dalla seconda richiesta di proroga: non si applicano maggiorazioni, ma all'occupazione verrà applicata la tariffa prevista per l'attività edilizia, senza l'applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 10 comma 1 lettera f) punti 1) e 2).
2. Le proroghe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia permanente sono regolamentate con i seguenti criteri:
 - a) Prima richiesta di proroga: viene concessa per un periodo non superiore a quello dell'autorizzazione precedente applicando una maggiorazione del 30 per cento sulla tariffa permanente prevista ed applicata per il primo periodo di occupazione autorizzato;
 - b) Dalla seconda richiesta di proroga: la tariffa permanente per l'attività edilizia è maggiorata del 50 per cento.

di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici”.

⁵ Articolo inserito con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 30.3.2021, in vigore dall'1.1.2021.

Articolo 11

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal Canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - a1) le occupazioni effettuate per l'esercizio di attività sanitaria a tutela della salute pubblica nei periodi di dichiarata emergenza, ad eccezione della superficie occupata da messaggi pubblicitari con finalità commerciale diversi dall'insegna di esercizio⁶;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

⁶ Lettera inserita con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 30.3.2021, in vigore dall'1.1.2021.

- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- s) **le occupazioni effettuate da associazioni senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni e/o eventi con carattere esclusivamente culturale, sociale, sportivo, ricreativo, benefico o religioso, che non comportino alcuna forma commerciale**⁷;
- s1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati⁸;
- t) le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, che si effettuino nelle frazioni di Savigliano in occasione delle festività locali;
- u) la superficie coperta di manufatti per l'erogazione di acqua pubblica filtrata (es.: cassette acqua);
- v) ai sensi dell'art. 57 D.L. 76/2020 e s.m.i., si prevede l'esenzione dal canone per i punti di ricarica di veicoli elettrici, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata, nonché per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico;
- w) le occupazioni effettuate per riprese cinematografiche e per riprese televisive;
- x) le occupazioni effettuate da soggetti che eseguono lavori pubblici incaricati dall'Amministrazione Comunale o svolgono attività di manutenzione delle reti tecnologiche o del patrimonio comunale;
- y) le occupazioni effettuate per l'esercizio dell'attività edilizia al di fuori del perimetro del capoluogo del Comune di Savigliano;
- z) le occupazioni di suolo e soprassuolo con le parti emergenti delle pareti esterne degli edifici, per massimo 20 cm., a seguito di interventi di isolamento termico-acustico (es.: cappotto termico)⁹.

Articolo 12

Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 24 del presente regolamento nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto Concessionario delle attività di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche,

⁷ Lettera modificata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2023. Il testo previgente recitava: "s) tutte le associazioni cittadine di volontariato senza scopo di lucro".

⁸ Lettera inserita con Deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 7.3.2022, in vigore dall'1.1.2022.

⁹ Lettera modificata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2023. Il testo previgente recitava: "z) le occupazioni di suolo e soprassuolo con le parti emergenti delle pareti esterne degli edifici, per massimo 12 cm., a seguito di interventi di isolamento termico-acustico (es.: cappotto termico)". Lettera inserita con Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 30.3.2021, in vigore dall'1.1.2021.

la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.

3. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

4. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo dell'anno successivo; in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo 13 **Versamento del canone**

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori ad euro 250,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori ad euro 250,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori ad euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese).

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori ad euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 835 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni previsti dal presente regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il versamento minimo è stabilito nella misura di euro 3,00 annui per le tariffe permanenti e di euro 0,25 per le tariffe giornaliere.

Articolo 14

Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.

2. Il Comune, a seguito dell'istruttoria espletata dal concessionario, deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00 al netto degli interessi maturati, tenuto conto anche di quanto stabilito nei regolamenti comunali a riguardo.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere oggetto di compensazione con somme dovute nello stesso anno, previa formale comunicazione al Concessionario del canone.

4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 15

Riscossione coattiva

1. L'accertamento delle somme dovute e non versate alle scadenze fissate, nonché l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi laddove dovuti, viene effettuata ai sensi di legge con la procedura di cui all'articolo 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, sia con autonomo atto ex articolo 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 16

Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 17

Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e

controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, anche in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Articolo 18 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 19 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Titolo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I LE OCCUPAZIONI

Articolo 20 Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile;
 - c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico;
 - d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile;
 - e) passi e accessi carrabili;
 - f) ponteggi, steccati e simili;
 - g) cartelli pubblicitari e simili;
 - h) aree per spettacoli viaggianti;
 - i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici;
 - j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.;
 - k) tende, tendoni ecc.;
 - l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione, per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 1, comma 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 21

Tipologie di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 4 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, è non inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, ed in ogni caso quelle per le attività edili.
4. Sono occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso che deve essere debitamente comunicato all'Ufficio comunale competente.
5. Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (mail, PEC, fax). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.
7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Articolo 22

Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 23

Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

1. Per le occupazioni di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 24

Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità¹⁰

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua,

¹⁰ Articolo modificato con Deliberazione Consiglio Comunale n.5 del 7.3.2022, in vigore dall'1.1.2022. Si precisa come i disposti di cui ai commi 2 e 5 sono stati inseriti dall'art. 5 comma 14 quinquies D.L. 146/2021, convertito in L. 215/2021, e che gli stessi devono intendersi quale norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva all'1.1.2021. Il testo previgente, in vigore sino al 31.12.2021, recitava: "1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,00. 2. Ai sensi di legge, l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore ad euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno. 4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a

calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, e salvo quanto previsto dal successivo comma 2, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,00.

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.

3. Ai sensi di legge, l'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore ad euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il canone è versato in un'unica contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno, attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica ed il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di € 800,00.

6. Gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui all'art. 1 comma 831 L. 160/2019 e di cui ai precedenti commi del presente articolo, sono soggetti ad un canone pari ad € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il presente comma è applicabile unicamente per le occupazioni di aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, e non anche per quelle appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente medesimo. Il canone non è modificabile ai sensi dell'art. 1 comma 817 L. 160/2019 ed ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. n. 259/2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).”

Capo II

LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 25

Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 821 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per quanto non innovato dal presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 18.12.2000, modificato con Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 31.5.2016 e con Deliberazione Giunta Comunale n. 97 del 13.7.2020 e s.m.i. e trovano, salvo deroga espressa, applicazione le relative disposizioni.

Articolo 26

Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

1. I mezzi pubblicitari autorizzabili, le caratteristiche generali, le dimensioni ed il numero massimo degli stessi, così come quelli vietati nell'ambito comunale, sono specificati nel piano generale indicato nel precedente articolo. Quanto agli impianti per le affissioni, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq. 12 per ogni mille abitanti.

2. E' comunque fatto divieto di getto di volantini od altro materiale pubblicitario sulle pubbliche vie o sulle piazze, nonché in luoghi pubblici o aperti al pubblico e/o depositato su mezzi privati.

Articolo 27

Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
9. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
10. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
13. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
15. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

Titolo III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

LE OCCUPAZIONI

Articolo 28

Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, e deve contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 2019 n. 160 (articolo 1 commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
3. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
- c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
- e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
- f) versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
- g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
- h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
- i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

4. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

5. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti, a mezzo deposito di titoli di Stato o da questi garantiti, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

6. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.

7. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo Regolamento Comunale di attuazione. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

8. Qualora sussistano morosità in capo al richiedente, anche con riguardo alle precedenti forme di prelievo, l'istante dovrà procedere con il versamento delle somme ancora dovute; la posizione si considererà regolare anche con l'attivazione di un piano di rientro concordato con il concessionario medesimo.

Articolo 29

Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

Articolo 30

Occupazioni per esposizione di merci, fiori e piante ornamentali

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

Articolo 31

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, etc..
3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc..
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Articolo 32

Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Articolo 33

Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 34

Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 35

Durata e rinnovo della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.
2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo concesso con apposito provvedimento.
3. Lo stesso soggetto potrà richiedere, con motivata istanza al competente Settore, il rinnovo della precedente autorizzazione per il medesimo luogo e per il medesimo scopo. Una nuova autorizzazione potrà essere richiesta nel caso in cui dovesse verificarsi una variazione di superficie occupata maggiore del 25% rispetto a quella autorizzata.
4. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione Comunale con le stesse modalità dell'art. 28 del regolamento ed essere inviata almeno 20 giorni prima della scadenza.

Articolo 36
Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

Articolo 37
Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Articolo 38
Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Articolo 39
Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Capo II -LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 40
Domanda e documentazione

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità, dovrà pervenire al Comune di Savigliano, redatta in forma libera ovvero utilizzando la modulistica appositamente predisposta.

Andrà presentata in bollo se relativa a pubblicità commerciale ovvero qualora prevista dalla legge, in carta libera negli altri casi.

2. Qualora per la diffusione di messaggi pubblicitari non debba essere rilasciata l'autorizzazione (ad esempio per la pubblicità temporanea con striscioni temporanei, volantinaggio, locandine,...) la domanda dovrà essere presentata al Concessionario della gestione e della riscossione del canone, utilizzando la modulistica dallo stesso predisposta.

3. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso andrà allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto.

4. Relativamente agli impianti di tipo permanente, andranno inoltre sempre allegati:

- a) un progetto quotato in scala dell'impianto, completo delle viste dello stesso, riportante l'indicazione dei materiali utilizzati e di relativa planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente e di fotomontaggio;
- b) una dichiarazione resa dal soggetto interessato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- c) certificazione di conformità alla normativa vigente in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici.

5. Qualora sussistano morosità in capo al richiedente, anche con riguardo alle precedenti forme di prelievo, l'istante dovrà procedere con il versamento delle somme ancora dovute; la posizione si considererà regolare anche con l'attivazione di un piano di rientro concordato con il concessionario della gestione e della riscossione.

Articolo 41

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Entro 30 giorni dalla data del timbro di protocollo della domanda il responsabile del procedimento presso l'Ufficio competente, ove l'istanza risulti irregolare o incompleta, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori con comunicazione diretta all'interessato.

2. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.

3. In base all'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, l'Ufficio competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 giorni dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza o sulle eventuali integrazioni, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di impianti permanenti.

4. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.

Articolo 42

Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:

- a) osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, nonché il presente Regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- d) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;

- e) provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili, fatta salva la sanzione di cui al successivo articolo 53.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente deve essere applicata la targhetta prescritta dall'articolo 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 43

Diniego di affissione o installazione di materiale pubblicitario

1. I messaggi pubblicitari devono essere improntati al massimo rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e nel rispetto della morale collettiva, in conformità con quanto previsto dall'art. 21, comma 6, della Costituzione Italiana.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare l'affissione o l'installazione di materiale pubblicitario il cui contenuto sia contrario alla pubblica decenza ovvero si presenti come licenzioso ovvero qualora possa integrare un'ipotesi di reato.
3. In tal caso entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, verrà inviata al richiedente la comunicazione motivata di diniego con raccomandata A.R. ovvero tramite Posta Elettronica Certificata.
4. Il materiale consegnato o fatto pervenire resta a disposizione del richiedente il servizio per il ritiro.
5. Per effetto di tale rifiuto nessun indennizzo è dovuto all'interessato.

Articolo 44

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;

Articolo 45

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 46

Variatione del messaggio pubblicitario

1. Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 giorni dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

Capo III

LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 47

Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.
2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista dall'articolo 1 comma 827 della legge 27 dicembre 2019 n. 160: euro 1,14 si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.
3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 48

Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 49

Esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Articolo 50

Ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni

1. Gli impianti pubblici da destinare alle affissioni pubbliche sono suddivisi nelle seguenti percentuali:

- a) spazi di natura istituzionale, sociale e comunque privi di rilevanza economica: 20%;
- b) spazi per affissioni di natura commerciale: 60%;
- c) spazi per affissioni di natura sociale e comunque non economiche: 20%

Articolo 51 **Spazi privati per le affissioni**

1. Gli spazi di cui all'articolo 50 comma 1 lettera b), dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale già previste negli spazi affissionistici pubblici, soddisfacenti in maniera completa le esigenze del settore.
2. Gli spazi privati verranno assegnati a seguito delibera di giunta.
3. L'iter autorizzativo può nascere in due modi:
 - a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società specializzata;
 - b) in virtù di riscontrate nuove esigenze e in conformità alle linee generali del piano. In ogni caso, dovranno essere contattate più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate, al fine di scegliere la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.
4. Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione dell'offerta costituisce, nei limiti della congruità della stessa, titolo preferenziale.
5. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più di un terzo degli spazi privati destinati alle affissioni.
6. Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

Articolo 52 **Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni**

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente ovvero al concessionario incaricato del servizio il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di euro 30,00. La stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro).

Titolo IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 53 Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) di cui al D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1 comma 821 L. 160/2019 e dalla L. 689/1981 e s.m.i..
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1 comma 821 lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 10 per cento considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
3. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 15 del presente regolamento.
4. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada
5. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore di euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981 n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1 comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 54

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere del 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.

Allegato A - Regolamento canone patrimoniale in vigore dall'1/1/2021

Specie	Area	Zone d'assegnazione
VIA	AIMONE CRAVETTA	CATEGORIA 1
CORSO	ALCIDE DE GASPERI	CATEGORIA 1
VIA	ALESSANDRO FERRERI	CATEGORIA 1
VIA	ALFONSO LAMARMORA	CATEGORIA 1
VIA	ALLIONE	CATEGORIA 1
PIAZZA	ANNIBALE GALATERI	CATEGORIA 1
VIA	ANTICA UNIVERSITA'	CATEGORIA 1
VIA	ASSIETTA	CATEGORIA 1
VIA	BISALTA	CATEGORIA 1
VIA	CACCIATORI DELLE ALPI	CATEGORIA 1
CORSO	CADUTI PER LA LIBERTA'	CATEGORIA 1
CORSO	CADUTI SUL LAVORO	CATEGORIA 1
PIAZZA	CAMILLO BENSO CONTE DI CAVALLO	CATEGORIA 1
VIA	CANONICO CHIANOC	CATEGORIA 1
VIA	CARLO FEDELE SAVIO	CATEGORIA 1
VIA	CARLO NOVELLIS	CATEGORIA 1
VIA	CASALIS LINGUA	CATEGORIA 1
PIAZZA	CASIMIRO SPERINO	CATEGORIA 1
PIAZZA	CASIMIRO TURLETTI	CATEGORIA 1
VIA	CERNAIA	CATEGORIA 1
VIA	CERVINO	CATEGORIA 1
VIA	CESARE BALBO	CATEGORIA 1
PIAZZA	CESARE BATTISTI	CATEGORIA 1
VIA	CHICCHIGNETO	CATEGORIA 1
VICOLO	COL DI LANA	CATEGORIA 1
VIA	COLOMBERA	CATEGORIA 1
VIA	CRISTOFORO BEGGIAMI	CATEGORIA 1
VIA	DEGLI OSPEDALI	CATEGORIA 1
PIAZZA	DEL POPOLO	CATEGORIA 1
VIALE	DEL SOLE	CATEGORIA 1
VIA	DEL TEATRO	CATEGORIA 1
VIA	DELLA VITTORIA	CATEGORIA 1
CONTRADA	DELLE BECCHERIE	CATEGORIA 1
COMUNE	DI SAVIGLIANO	CATEGORIA 1
VIA	DIVISIONE ALPINA CUNEENSE	CATEGORIA 1
VIA	DOLCE	CATEGORIA 1
VIA	DON ANTONIO AVATANEO	CATEGORIA 1
VIA	DONATORI DEL SANGUE	CATEGORIA 1
VIA	EDMONDO DE AMICIS	CATEGORIA 1
VIA	ENRICO FERMI	CATEGORIA 1
VIA	ERCOLE NEGRI DI SANFRONT	CATEGORIA 1
VIA	FRATELLI ARBAUDI	CATEGORIA 1
VIA	FRUTTERI DI COSTIGLIOLE	CATEGORIA 1
VIA	GIACOMO ANTONIO BIGA	CATEGORIA 1
VIA	GIOACCHINO BRERO	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI ALFIERI	CATEGORIA 1
PIAZZETTA	GIOVANNI BARALIS	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI BATTISTA MABELLINI	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI CLARET	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI DANNA	CATEGORIA 1
VIA	GIOVANNI LUIGI TROSSARELLI	CATEGORIA 1
PIAZZA	GIOVANNI SCHIAPARELLI	CATEGORIA 1
VIA	GIUSEPPE CAMBIANI	CATEGORIA 1
PIAZZA	GIUSEPPE GARIBALDI	CATEGORIA 1
VIA	GIUSEPPE GARIBALDI	CATEGORIA 1
VIA	GIUSEPPE MAZZINI	CATEGORIA 1

VIA	GIUSEPPE SEBASTIANO GHION	CATEGORIA 1
VIA	GIUSEPPE VERDI	CATEGORIA 1
VIA	GORENA	CATEGORIA 1
VICOLO	GORIZIA	CATEGORIA 1
VIALE	GUGLIELMO MARCONI	CATEGORIA 1
VIA	GUGLIELMO OBERDAN	CATEGORIA 1
VIALE	GUIDO GOZZANO	CATEGORIA 1
VIALE	I MAGGIO	CATEGORIA 1
CORSO	INDIPENDENZA	CATEGORIA 1
VICOLO	ISONZO	CATEGORIA 1
VIALE	IV NOVEMBRE	CATEGORIA 1
VIA	JERUSALEM	CATEGORIA 1
VIA	LUIGI GRASSI	CATEGORIA 1
VIA	LUIGI MIRETTI	CATEGORIA 1
VIA	MACRA	CATEGORIA 1
VIA	MADONNETTA	CATEGORIA 1
VIA	MADONNINA	CATEGORIA 1
VIA	MARCO NICOLOSINO	CATEGORIA 1
VIA	MAURIZIO VILLA	CATEGORIA 1
VIA	MISERICORDIA	CATEGORIA 1
VIA	MONTE GRAPPA	CATEGORIA 1
VICOLO	MONTE NERO	CATEGORIA 1
VICOLO	MONTELLO	CATEGORIA 1
PIAZZA	MONVISO	CATEGORIA 1
VIA	MURATORI	CATEGORIA 1
CORSO	NAZARIO SAURO	CATEGORIA 1
PIAZZA	NIZZA	CATEGORIA 1
VICOLO	ORFANE	CATEGORIA 1
VIA	PALESTRO	CATEGORIA 1
VIA	PAOLO DOVO	CATEGORIA 1
VIALE	PIAVE	CATEGORIA 1
PARCO	PIETRO NENNI	CATEGORIA 1
VIA	PIETRO SANTAROSA	CATEGORIA 1
PIAZZETTA	PIEVE	CATEGORIA 1
VIA	PYLOS	CATEGORIA 1
VIA	ROBERTO MALINES	CATEGORIA 1
CORSO	ROMA	CATEGORIA 1
VIA	SAN BERNARDO	CATEGORIA 1
VICOLO	SAN BONIFACIO	CATEGORIA 1
VIA	SAN FRANCESCO	CATEGORIA 1
VICOLO	SAN GIOBBE	CATEGORIA 1
PIAZZETTA	SAN GIOVANNI	CATEGORIA 1
VIA	SAN GIOVANNI	CATEGORIA 1
VICOLO	SAN GIOVANNI	CATEGORIA 1
VICOLO	SAN GIUSTO	CATEGORIA 1
VICOLO	SAN MARZIANO	CATEGORIA 1
VICOLO	SAN MATTEO	CATEGORIA 1
VIA	SAN PIETRO	CATEGORIA 1
VICOLO	SAN ROMANO	CATEGORIA 1
VIA	SANT'ANDREA	CATEGORIA 1
VICOLO	SANT'EUSEBIO	CATEGORIA 1
VICOLO	SANT'EUSTACCHIO	CATEGORIA 1
PIAZZA	SANTORRE DI SANTAROSA	CATEGORIA 1
VIA	SCLAVERANI	CATEGORIA 1
VIA	STAMPERIA	CATEGORIA 1
VIA	TAPPARELLI D'AZEGLIO	CATEGORIA 1
VIA	TAVOLAZZO	CATEGORIA 1
VIA	TRENTO	CATEGORIA 1
VIA	TRIESTE	CATEGORIA 1

CORSO	VITTORIO VENETO	CATEGORIA 1
CORSO	XXIV MAGGIO	CATEGORIA 1
CORSO	GIACOMO MATTEOTTI	CATEGORIA 1, CATEGORIA 2
VIA	SALUZZO	CATEGORIA 1, CATEGORIA 2
VIA	SUNIGLIA	CATEGORIA 1, CATEGORIA 2
VIA	TORINO	CATEGORIA 1, CATEGORIA 2
VIA	AGOSTINO BOTTA	CATEGORIA 2
VIA	ALBA	CATEGORIA 2
VIA	ALDO MORO	CATEGORIA 2
VIA	ALESSANDRO MANZONI	CATEGORIA 2
VIA	ANTICA FORNACE	CATEGORIA 2
VIA	ANTONIO GRAMSCI	CATEGORIA 2
VIA	ANTONIO MEUCCI	CATEGORIA 2
VIA	ANTONIO SCIONERI	CATEGORIA 2
VIA	APPARIZIONE	CATEGORIA 2
VICOLO	ARCIRETTO	CATEGORIA 2
VIA	ARTI E MESTIERI	CATEGORIA 2
VIA	ASCANIO SOBRERO	CATEGORIA 2
VICOLO	BARATA'	CATEGORIA 2
VIA	BARBERIS E CHIAROFONTE	CATEGORIA 2
VIA	BARTOLOMEO ALLASIA	CATEGORIA 2
STRADA	BECCO D'ANIA	CATEGORIA 2
STRADA	BELRIGUARDO	CATEGORIA 2
STRADA	BENNE	CATEGORIA 2
VIA	BEPPE FENOGLIO	CATEGORIA 2
GIARDINI	BOCCIOFILA	CATEGORIA 2
VIA	BOSCO DELLE ORCHE	CATEGORIA 2
STRADA	CAMPASSO	CATEGORIA 2
VIA	CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	CATEGORIA 2
VIA	CARLO EMANUELE I	CATEGORIA 2
VIA	CARLO GIUSEPPE PLURA	CATEGORIA 2
VIA	CAVALLOTTA	CATEGORIA 2
VIA	CERESSETTA	CATEGORIA 2
VIA	CESARE PAVESE	CATEGORIA 2
STRADA	CHIOS DEL RE	CATEGORIA 2
GIARDINO	CLEMENTE REBORA - POETA	CATEGORIA 2
VIA	CLODOVEO CORDONI	CATEGORIA 2
STRADA	COLLAREA	CATEGORIA 2
VIA	COLOIRA	CATEGORIA 2
VIA	COMITATO LIBERAZIONE NAZIC	CATEGORIA 2
VIA	COSTADONE	CATEGORIA 2
VIA	COSTIGLIOLE	CATEGORIA 2
VIA	CUNEO	CATEGORIA 2
VICOLO	DALMAZIA	CATEGORIA 2
VIA	DANTE ALIGHIERI	CATEGORIA 2
VIA	DANTE LIVIO BIANCO	CATEGORIA 2
VIA	DECORATI AL VALORE MILITARE	CATEGORIA 2
VIA	DEGLI ORTI	CATEGORIA 2
VIA	DEGLI STUDI	CATEGORIA 2
VIA	DEI BOSCHETTI	CATEGORIA 2
VIA	DEI PRATI	CATEGORIA 2
VIA	DEL CANALE	CATEGORIA 2
VIA	DEL FOLLONE	CATEGORIA 2
VIA	DEL PASCOLO	CATEGORIA 2
VIA	DELL'ARTIGIANATO	CATEGORIA 2
VIA	DELLA COLONIA	CATEGORIA 2
VIA	DELLA CONSOLATA	CATEGORIA 2
PIAZZA	DELLA MISERICORDIA	CATEGORIA 2
VIA	DELLA REPUBBLICA	CATEGORIA 2

VIA	DELLA TECNICA	CATEGORIA 2
VIA	DELLE CARTIERE	CATEGORIA 2
VIA	DELLE CERAMICHE	CATEGORIA 2
VIA	DELLE CONCIERIE	CATEGORIA 2
VIA	DELLE FILANDE	CATEGORIA 2
VICOLO	DELLE FONDERIE	CATEGORIA 2
VIA	DON MAURO MUSI	CATEGORIA 2
VIA	DON NICOLA BENSO	CATEGORIA 2
VIA	DUCCIO GALIMBERTI	CATEGORIA 2
VIA	ELSA MORANTE	CATEGORIA 2
VIALE	EUROPA	CATEGORIA 2
VIA	FEDERICO MUSSA	CATEGORIA 2
VIA	FELICE CUNIBERTI	CATEGORIA 2
VIA	FILIPPO CORRIDONI	CATEGORIA 2
STRADA	FOSSANO	CATEGORIA 2
VIA	FRATELLI ALLOCCO	CATEGORIA 2
VIA	FRATELLI BOTTO	CATEGORIA 2
VIA	FRATELLI FISSORE	CATEGORIA 2
VIA	FRATELLI ROSSELLI	CATEGORIA 2
VIA	FULVIO JANNUCCI	CATEGORIA 2
VIA	GABRIELE BARUCCO	CATEGORIA 2
VIA	GANDOLFINO DA RORETO	CATEGORIA 2
VIA	GATTINARA	CATEGORIA 2
VIA	GIACOMO LEOPARDI	CATEGORIA 2
VIA	GIORGIO BERGESIO	CATEGORIA 2
VIA	GIOVANNI ALESSIO	CATEGORIA 2
VIA	GIOVANNI ANTONIO MARINO	CATEGORIA 2
VIA	GIOVANNI ARMANDI	CATEGORIA 2
VIA	GIOVANNI BATTISTA BERNERO	CATEGORIA 2
VIA	GIOVANNI GIOLITTI	CATEGORIA 2
PIAZZA	GIOVANNI MOLINERI	CATEGORIA 2
VIA	GIOVENALE BOETTO	CATEGORIA 2
VIA	GIULIO MARTINA	CATEGORIA 2
PIAZZA	GIUSEPPE ARIMONDI	CATEGORIA 2
VIA	GIUSEPPE CAPRA	CATEGORIA 2
VIA	GIUSEPPE MORINO	CATEGORIA 2
VIA	GIUSEPPE RITTATORE	CATEGORIA 2
CORSO	GIUSEPPE ROMITA	CATEGORIA 2
VIA	GIUSEPPINA BONINO	CATEGORIA 2
VIA	GRAZIA DELEDDA	CATEGORIA 2
VIA	ING.MARINO	CATEGORIA 2
CORSO	LAZZARO ISOARDI	CATEGORIA 2
VIA	LEGA LOMBARDA	CATEGORIA 2
VIA	LIGURIA	CATEGORIA 2
VIA	LUIGI EINAUDI	CATEGORIA 2
VIA	LUIGI GANDI	CATEGORIA 2
VICOLO	LUIGI NAZARI	CATEGORIA 2
GIARDINI	M.LO ERNESTO BERGAMIN	CATEGORIA 2
PIAZZA	MADDALENA	CATEGORIA 2
PIAZZA	MADDALENA GIRAUDI IN CASAL	CATEGORIA 2
VIA	MADONNINA DELLA NEVE	CATEGORIA 2
VIA	MAGLIANO	CATEGORIA 2
STRADA	MARESCO	CATEGORIA 2
VIA	MARIA TERESA SERAFINO	CATEGORIA 2
VIA	MARIO FRANCO	CATEGORIA 2
VIA	MARTIRI DELLE FOIBE	CATEGORIA 2
VIA	MAURIZIO EULA	CATEGORIA 2
STRADA	MELLATE	CATEGORIA 2
VIA	MELLONERA	CATEGORIA 2

VIA	MICHELE GULLINO	CATEGORIA 2
STRADA	MOIACUTO	CATEGORIA 2
VIA	MOLINASSO	CATEGORIA 2
STRADA	MONASTEROLO	CATEGORIA 2
GIARDINI	MONS. GIOVANNI ALLASIA CANI	CATEGORIA 2
VIA	MONTE BIANCO	CATEGORIA 2
VICOLO	MONTE SANTO	CATEGORIA 2
VIA	MORMANNO	CATEGORIA 2
STRADA	MORRE'	CATEGORIA 2
STRADA	MORTESINO	CATEGORIA 2
VIA	MUTUO SOCCORSO	CATEGORIA 2
VIA	ORESTE GARZINO	CATEGORIA 2
STRADA	OROPA	CATEGORIA 2
VIA	OTTAVIO MORENO	CATEGORIA 2
STRADA	PALAZZO	CATEGORIA 2
VIA	PALMIRO TOGLIATTI	CATEGORIA 2
VIA	PIETRO AYRES	CATEGORIA 2
VIA	PIETRO MASSIA	CATEGORIA 2
STRADA	PORRACCHIA	CATEGORIA 2
STRADA	RAVIAGNA	CATEGORIA 2
VICOLO	RAVIAGNA	CATEGORIA 2
VICOLO	ROATIS	CATEGORIA 2
STRADA	RONCO	CATEGORIA 2
VICOLO	ROSA GOVONE	CATEGORIA 2
VIA	RUFFINI GATTIERA	CATEGORIA 2
VIA	SACCO E VANZETTI	CATEGORIA 2
STRADA	SALVAY	CATEGORIA 2
VIA	SALVO D'ACQUISTO	CATEGORIA 2
VIA	SAN CIRIACO	CATEGORIA 2
VIA	SAN DOMENICO	CATEGORIA 2
STRADA	SAN GIACOMO	CATEGORIA 2
VIA	SAN GIULIANO	CATEGORIA 2
STRADA	SAN GRATO COLLAREA	CATEGORIA 2
VIA	SAN LORENZO	CATEGORIA 2
STRADA	SANITA'	CATEGORIA 2
VICOLO	SANT'ANDREA	CATEGORIA 2
STRADA	SANTA MARIA	CATEGORIA 2
STRADA	SANTA SCOLASTICA	CATEGORIA 2
VIA	SEBASTIANO CARELLO	CATEGORIA 2
PASSEGGIATA	SEBASTIANO ORIGLIA	CATEGORIA 2
VIA	SILVIO PELLICO	CATEGORIA 2
VIA	SNOS	CATEGORIA 2
STRADA	SORBA	CATEGORIA 2
VIA	SPRINA	CATEGORIA 2
STRADA	STATALE 20 NORD	CATEGORIA 2
STRADA	STATALE 20 SUD	CATEGORIA 2
VIA	STEFANO MUSANTE	CATEGORIA 2
VIA	STEFANO TALICE	CATEGORIA 2
VIA	STENDHAL	CATEGORIA 2
VIA	STREPPE	CATEGORIA 2
VIA	TAFFINI D'ACCEGLIO	CATEGORIA 2
STRADA	TETTI VIGNA	CATEGORIA 2
VIA	TORRE DE CAVALLI	CATEGORIA 2
VIA	UGO FOSCOLO	CATEGORIA 2
AREA	VERDE DE ANDRE'	CATEGORIA 2
VIA	VERNETTA	CATEGORIA 2
VIA	VIGILI DEL FUOCO	CATEGORIA 2
VIA	VILLAFALLETTO	CATEGORIA 2
VIA	VINCENZO STEVANO	CATEGORIA 2

STRADA	VOTTIGNASCO	CATEGORIA 2
STRADA	BASALUZZO	CATEGORIA 3
VICOLO	CADORE	CATEGORIA 3
VIA	CAMPANA	CATEGORIA 3
STRADA	CANAVERE	CATEGORIA 3
STRADA	CAVALLOTTA	CATEGORIA 3
STRADA	COLLARELLE	CATEGORIA 3
VIA	DAVIDE CALANDRA	CATEGORIA 3
VIA	DELL'AEROPORTO	CATEGORIA 3
VIA	DELLA MORINA	CATEGORIA 3
VIA	DELLE VALLI	CATEGORIA 3
VIA	DON GIACOMO GERTOSIO	CATEGORIA 3
VIA	DON STEFANO SCIOLLI	CATEGORIA 3
VIA	FIUME	CATEGORIA 3
PIAZZA	GARIBALDI (LEVALDIGI)	CATEGORIA 3
VIA	GRAMARIO	CATEGORIA 3
VIA	MELLEA	CATEGORIA 3
VIA	METALMECCANICI	CATEGORIA 3
VIA	MICHELINI	CATEGORIA 3
STRADA	RIGRASSO	CATEGORIA 3
STRADA	SAN SALVATORE	CATEGORIA 3
FRAZIONE	SANITÀ	CATEGORIA 3
STRADA	SANTA ROSALIA	CATEGORIA 3
VIA	SOLERE	CATEGORIA 3
STRADA	SOLERETTE	CATEGORIA 3
STRADA	SUNIGLIA	CATEGORIA 3
STRADA	TETTI ROCCIA	CATEGORIA 3
VIA	THOLOSAN	CATEGORIA 3

TARIFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMUNE SAVIGLIANO

TARIFE ANNUALI

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE EX L. 160/2019: 40,00 €

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA 1		CATEGORIA SPECIALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m ²	0,350	14,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,530	21,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,790	31,50 €	0,000	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	1,050	42,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m ²	0,700	28,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	1,050	42,00 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	1,310	52,50 €	0,000	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	1,580	63,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m ²	0,350	14,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,530	21,00 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,790	31,50 €	0,000	- €
Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 m ²	1,050	42,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie fino a 1 m ²	0,700	28,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto proprio con superficie superiore a 1 m ²	1,050	42,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie fino a 1 m ²	1,230	49,00 €	0,000	- €
Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui con superficie superiore a 1 m ²	1,400	56,00 €	0,000	- €

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2		CATEGORIA 3	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Occupazione suolo generica	0,75	30,00 €	0,53	21,00 €	0,30	12,00 €
Occupazione annuale per lavori edili	0,91	36,50 €	0,64	25,55 €	0,36	14,60 €
Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo	0,25	10,00 €	0,18	7,00 €	0,10	4,00 €
Tende fisse o retrattili	0,22	8,66 €	0,15	6,06 €	0,09	3,46 €
Distributori automatici	0,26	10,40 €	0,18	7,28 €	0,10	4,16 €
Impianti di ricarica di veicoli elettrici	esenti		esenti		esenti	
Distributori di carburante	1,00	40,00 €	0,70	28,00 €	0,40	16,00 €
Passi carrai	0,38	15,00 €	0,26	10,50 €	0,15	6,00 €
Passi carrai a raso con cartello o non utilizzabile	0,08	3,00 €	0,05	2,10 €	0,03	1,20 €

Percentuale riduzione per categoria 2 (30%)

Percentuale riduzione per categoria 3 (60%)

TARIFFE GIORNALIERE

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE:

0,70 €

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA	CATEGORIA 1		CATEGORIA SPECIALE	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie fino a 1 m ²	0,07	€ 0,05	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,09	€ 0,06	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,13	€ 0,09	0,00	- €
Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con superficie oltre 8,51 m ²	0,17	€ 0,12	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m ²	0,14	€ 0,10	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m ² a 5,50 m ²	0,17	€ 0,12	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m ² a 8,50 m ²	0,21	€ 0,15	0,00	- €
Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m ²	0,26	€ 0,18	0,00	- €
Pubblicità effettuata con proiezioni	3,69	€ 2,58	0,00	- €
Pubblicità effettuata con aeromobili	88,53	€ 61,97	0,00	- €
Pubblicità effettuata con palloni frenati	44,27	€ 30,99	0,00	- €
Volantinaggio	4,29	€ 3,00	0,00	- €
Locandine	0,07	€ 0,05	0,00	- €
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili	11,07	€ 7,75	0,00	- €
Pubblicità effettuata a mezzo di totem o strutture simili	0,71	€ 0,50	0,00	- €
Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze	1,91	€ 1,34	0,00	- €
Affissioni - Manifesti fino a 1 m ² per i primi 10 giorni	1,63	€ 1,14	0,00	- €
Affissioni - Manifesti fino a 1 m ² aumento per scaglioni successivi di 5 giorni o frazioni	0,49	€ 0,34	0,00	- €
Affissioni - Manifesti oltre 1 m ² per i primi 10 giorni	2,44	€ 1,71	0,00	- €
Affissioni - Manifesti oltre 1 m ² aumento per scaglioni successivi di 5 giorni o frazioni	0,73	€ 0,51	0,00	- €
Diritti di urgenza		€ 30,00		

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	CATEGORIA 1		CATEGORIA 2		CATEGORIA 3	
	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA	COEFFICIENTE	TARIFFA
Occupazione suolo generico	2,870	€ 2,01	2,100	1,47 €	1,160	0,81 €
Occupazione per lavori edili, ponteggi, scavi	1,440	€ 1,01	1,010	0,71 €	0,570	0,40 €
Occupazioni con dehors, sedie e tavoli	1,460	€ 1,02	0,970	0,71 €	0,590	0,41 €
Occupazione effettuata con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,340	€ 0,24	0,240	0,17 €	0,140	0,10 €
Manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, realizzate da associazioni e ONLUS	0,570	€ 0,40	0,400	0,28 €	0,230	0,16 €
Traslochi	2,790	€ 1,95	1,960	1,37 €	1,110	0,78 €

Percentuale riduzione per cat. 2 (30%)

Percentuale riduzione per cat. 3 (60%)